

BOZZE DI STAMPA

31 gennaio 2023

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108 e 376-A)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.100

ROMEO, MANCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con

Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premesso che:

i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavoratori frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori frontalieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;

sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annunciato la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settimane il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;

la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavoratori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori;

l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavoratori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inquinamento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre confine;

sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario contrattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;

oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a seguito di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir meno lo *status* di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;

un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo assolutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita-

liani con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'impatto ambientale;

valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno raggiunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con modalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023.

G1.101

ALFIERI, Enrico BORGHI, CAMUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premesso che:

nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenuto che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;

pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche residenti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in

telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavorano presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;

in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;

occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;

in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale italiana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia;

il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale consentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbiamente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività economiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;

considerato che:

tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera hanno concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla data del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in controtendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telelavoro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;

a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di lavoro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposizione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavoratori frontalieri;

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente al fine di consentire un'ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue;

ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei frontalieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Svizzera con la Francia.

G1.102

MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);

premesso che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni;

la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevole causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di externalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri.

Art. 6

G6.100

Enrico BORGHI, ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro-

tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premesso che:

l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";

tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;

gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'INPS, di un apposito modulo, denominato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);

affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'assegno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazione svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;

a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;

con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;

tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la previsione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, già in occasione del primo provvedimento utile, considerato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, per dotare le sedi INPS di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmissione dei moduli, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertificazione degli importi.

EMENDAMENTI

6.0.100 (testo 2)

GARAVAGLIA, ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 10

10.100

GARAVAGLIA, ROMEO

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche» con le seguenti: «con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» con le seguenti: «e il sostegno dei salari».
